

SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)

Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA ANTINCENDIO IN FAVORE
DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE per un periodo
di 36 (trentasei) mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 (trentasei)
mesi

FC24SER084

CIG: B2CDD0E5FC

tra

l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU FC" o
"Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e
sede operativa in Udine (UD) - cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,
n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,
domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente
atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

e

_____, con sede in ____, n. __ - ____, C.F./P.IVA ____, rappresentato da
_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in
qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato
anche "*Contraente*", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche
"*Parti*".

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. ___ dd. ____, è stata indetta procedura aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di un Servizio di vigilanza continua antincendio in favore dell'azienda sanitaria universitaria friuli centrale per un periodo di 36 (trentasei) mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 (trentasei) mesi (FC24SER084);

- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l'Allegato Offerta economica e lo Schema di contratto;

- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE ___/s dd. ____;

- _____ ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere il Servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall'offerta presentata in sede di gara;

- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, _____ ha prestato apposita garanzia _____ per l'importo di € _____ (euro _____/__);

- polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi (RCT) n. _____;

- polizza assicurativa verso Prestatori di Lavoro (RCO) n. _____;

- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;

• di dare atto che in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi,

l'avv. Ladi DE CET;

- di individuare nella persona di _____, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Art. 1) - PREMESSE

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) - OGGETTO

1. ASU FC affida a _____ (C.F./P.IVA _____), con sede in _____, n. __ - cap. _____, che, per il tramite di _____ accetta, l'affidamento del Servizio di vigilanza continua antincendio in favore dell'azienda sanitaria universitaria friuli centrale per un periodo di 36 (trentasei) mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 (trentasei) mesi, come richiamato nel Disciplinare di gara e dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, sulla base dell'Offerta economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente atto, ancorché non materialmente allegati.

2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle eventuali direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di ASU FC.

Art. 3) - CORRISPETTIVO

1. ASU FC pagherà, per il pieno e perfetto adempimento del Servizio del presente Contratto della durata di 36 (trentasei) mesi, al Contraente che accetta, il corrispettivo di € _____, _____ (_____/___), I.V.A. esclusa come di legge.

2. il servizio avrà decorrenza dal _____ al _____.

3. ASU FC si riserva la facoltà di:

- attivare un'opzione di rinnovo della durata massima di 36 (trentasei) mesi;

- attivare un'opzione di variazione in aumento, fino alla misura massima del 30% (trenta per cento);

- attivare il cd. Quinto d'obbligo in aumento o diminuzione fino alla misura massima del 20% (venti per cento);

- attivare un'opzione di proroga tecnica, per una durata massima di 6 (sei) mesi.

Art. 3.1) - VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I dati attività/consumi indicati nel Disciplinare di gara, di cui agli atti, sono da intendersi presunti ed indicativi.

Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che dichiara, a tal fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. _____ (____). Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente contratto ed agli indirizzi:

email: _____

PEC: _____

2. Il presente documento è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta di bollo. Il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi

identificativi” (F24 ELIDE).

3. Sul Contraente grava l’onere di dimostrare, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuto affidamento, l’assolvimento dell’imposta di bollo inviando, preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo asufc@certsanita.fvg.it, la relativa attestazione mediante quietanza.

Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n. 55/2013).

2. È onere del Contraente la presentazione, con cadenza mensile, in allegato alla fatturazione, di un prospetto di riepilogo delle ore impiegate per l’esecuzione del Servizio suddivisa per singolo intervento eseguito.

3. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti, come indicato nella Lettera di affidamento.

I dati per la fatturazione sono i seguenti:

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,

Via Pozzuolo, n. 330 - CAP 33100 - Udine (UD),

Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303

Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S

CIG indicato nei documenti di gara

N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato.

4. Le fatture sono soggette al cd. “Split payment”, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R.

n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.

5. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Art. 6) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

2. In caso di subappalto, nei contratti tra subappaltatori e i propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

3. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a

_____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap.

_____ (____), presso:

Banca: _____

Agenzia: _____ (_____)

N. Conto corrente dedicato: _____

Codice IBAN: _____

6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in
qualità di _____, C.F.: _____.

7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere
tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai
precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto
aggiuntivo.

Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'

1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la
diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda
e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.

2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:

a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria
in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni
retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria
vigenti;

b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in
materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n.

81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;

c) fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro e di protezione individuale ai propri tecnici in relazione ai rischi derivanti dall'attività da svolgere.

d) avvalersi di personale specializzato;

e) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente di ASU FC.

f) a ridosso della fine del servizio assicurare lo svolgimento, nei 30 giorni precedenti il cambio di titolarità del contratto d'appalto, di un incontro con la ditta subentrante, al fine di consentire uno scambio di informazioni necessarie alla gestione del servizio. Di tale incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto da entrambi i legali rappresentanti (quello della ditta uscente e quello della ditta subentrante).

3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente nell'esecuzione contrattuale.

Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.

4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente atto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.

Art. 8) - RECESSO

1. ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, con un preavviso minimo di giorni di 20 (venti) giorni, secondo la facoltà prevista dall'art. 1671 del

Codice civile, nelle seguenti ipotesi:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a titolo esemplificativo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ASU FC, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto fiduciario sottostante il Contratto;

d) disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative, direttive regionali in materia di economia e di finanza pubblica che non consentono la prosecuzione, in tutto o in parte, del Contratto;

e) CONSIP S.p.A. ovvero la Centrale Unica di Committenza regionale (C.U.C.) stipuli una convenzione a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste nel presente Contratto;

f) in caso di parziale o totale adeguamento delle strutture alla normativa antincendio, potranno essere ridotti i fabbisogni o potrà essere applicato un recesso parziale limitato alle strutture per le quali il Servizio non risulti più necessario oppure un recesso totale in caso di completo adeguamento, ai sensi della vigente normativa.

3. Il Contraente potrà recedere dal presente atto soltanto per giusta causa da comunicarsi per iscritto all'Azienda mediante PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

4. Al Contraente sarà liquidato il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta sino alla data del recesso.

Art. 9) - PENALI

1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta nel Disciplinare di gara e nel capitolato tecnico e deve garantire la totale copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti o di mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Servizio, il Contraente è tenuto a corrispondere delle penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare contrattuale.

3. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo di P.E.C. rispetto alla quale il Contraente avrà facoltà di presentare, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni a mezzo P.E.C.

Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Contraente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto dopo l'applicazione

di tre penalità, cumulabili tra loro.

5. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso.

6. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Contraente non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n. 36/2023.

Art. 11) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il contratto può essere risolto, di diritto (*ipso iure*), per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui l'Operatore Economico ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle obbligazioni contenute nel presente atto e nel Capitolato tecnico ovvero nell'ipotesi di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra l'Operatore Economico e l'Azienda medesima.

2. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del rapporto contrattuale:

- a) la cessione totale o parziale del contratto;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);
- c) la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. n. 62/2013;
- d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- e) i casi previsti dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023.

3. Nel caso in cui l'Operatore Economico incorra in inadempienze diverse da quelle previste nel comma precedente, ASU FC si riserva di procedere alla

risoluzione del contratto previa diffida, ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice civile.

4. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà all'Operatore Economico inadempiente.

5. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ASU FC di agire ai sensi degli artt. 1936 e ss. del Codice civile, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, di cui all'art. 1223 del Codice civile.

Art. 12) - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto, non definibili in via amministrativa e bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.

Art. 13) - RINVIO A NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente alle previsioni del codice civile in materia.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R").

Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI

1. Il valore, ai fini fiscali, del presente contratto ammonta a € _____ (_____/__), I.V.A. inclusa come di legge.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 20/08/2024 13:44:09

IMPRONTA: 0AD08B3736CC681CE7CEECE7050D5852055D45F36E0D26B36915447457C64065
055D45F36E0D26B36915447457C64065608F7EF5B76406EA8AB23F70B188DE91
608F7EF5B76406EA8AB23F70B188DE91C52F71B2D83A76A77FA2F3732C420B53
C52F71B2D83A76A77FA2F3732C420B534E63F15124A5EE4B14AC57EB3E33CA4A